

**Risposta n. 13/2026**

***OGGETTO: Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali – articolo 53, comma 2, lett. b), del TUIR***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'*Istante*, artista operante nel settore musicale, dichiara che:

- «[a]l fine di valorizzare la propria attività artistica, [...] intende conferire alla società [di seguito, "Società"] [...] l'incarico avente ad oggetto l'amministrazione, in via esclusiva, delle quote autorali dei diritti di sfruttamento economico afferenti alle proprie opere musicali esistenti e future»;

- in base alla bozza di contratto stipulata tra le parti, «quest'ultimo non ha ad oggetto [1]a cessione (neppure parziale) dei diritti economici d'autore relativi alle Opere dell'*Istante*»;

- per «i servizi di amministrazione, l'Accordo prevede che l'Istante corrisponda [alla Società] un compenso [...] definito su base percentuale da calcolarsi in funzione dei Proventi Futuri lordi generati dall'utilizzazione dei diritti di sfruttamento economico delle Opere [...] oggetto del Contratto»;

- «al fine di supportare l'Istante nello sviluppo della propria attività professionale nelle more dell'incasso dei Proventi Futuri attesi [...] [il] Contratto pone, in capo [alla Società], l'obbligo di mettere a disposizione dell'Istante una somma monetaria avente titolo giuridico di provvista provvisoria (nel prosieguo, la "Provvista") soggetta all'obbligo di integrale restituzione da parte dell'Istante». Tale obbligo si evince «dal combinato disposto dell'Articolo XX (che stabilisce un meccanismo di compensazione automatica della Provvista con i Proventi Futuri) e dall'Articolo XX del Contratto (che prevede il conferimento [alla Società] di un mandato all'Incasso sino al recupero dell'importo della Provvista)»;

- «[n]elle more di tale mandato all'incasso, l'Istante provvederà a fatturare i Proventi Futuri a SIAE, alle altre collecting societies, agli editori e ad eventuali sub-editori o coeditori, pur se tali proventi saranno materialmente versati in favore [della Società], quale soggetto delegato all'incasso per conto dell'Istante nell'ambito del mandato di amministrazione. Nell'ambito del meccanismo di compensazione automatica e nelle more del raggiungimento dell'importo della Provvista, [la Società] potrà trattenere un importo pari ai Proventi Futuri, al netto del Compenso».

Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in merito al trattamento ai fini IRPEF:

1. delle somme ricevute dalla Società a titolo di provvista;

2. dei proventi futuri derivanti dall'utilizzo economico delle opere, «*assumendo che (i) l'Istante eserciti un'attività di lavoratore autonomo e che (ii) i Proventi Futuri rientrino tra i redditi di cui all'articolo 53 comma 2 lett. b) del TUIR*».

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che:

- «*le somme percepite a titolo di Provvista non siano imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche [...] e non siano pertanto soggette a ritenuta alla fonte all'atto del versamento da parte [della Società] in favore dell'Istante. Tale convincimento trova fondamento nel fatto che il pagamento della Provvista non configuri alcun presupposto impositivo in quanto la somma non ha natura di reddito ma di mera anticipazione finanziaria di liquidità*»;

- «*per i Proventi Futuri corrisposti da parte di SIAE, delle altre collecting societies, degli editori e di eventuali sub-editori o coeditori sussista l'imponibilità secondo il principio di cassa quali redditi di cui all'art. 53, comma 2, let. b) del TUIR, ancorché tali proventi saranno materialmente corrisposti [alla Società]. Per tali somme, i soggetti pagatori dovranno pertanto operare le ritenute ai sensi del suindicato art. 25, comma 2 del D.p.r. 600/1973. Tale conclusione (ergo l'imponibilità dei soli Proventi Futuri) è coerente con le indicazioni fornite da codesta Spett.le Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 325/2023*».

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente, si rappresenta che, a norma dell'articolo 2575 del codice civile, *«formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»*.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, e l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

Ai fini fiscali, l'utilizzazione economica del diritto di autore è disciplinata dall'articolo 53, comma 2, lettera *b*) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che individua tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo *«i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali»*.

Tali redditi, ai sensi del successivo articolo 54-*octies* (introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), *«sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta [...] ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni»*.

Con la risposta n. 51, pubblicata il 28 febbraio 2025, avente ad oggetto il regime fiscale dei proventi derivanti dalla cessione/conferimento di un brevetto da un ente non commerciale sui risultati della ricerca prodotta da propri dipendenti, è stato chiarito che *«le somme derivanti dallo sfruttamento di un'opera intellettuale [...] costituiscono per il percipiente una forma di compenso per un lavoro svolto personalmente e sono pertanto ricondotte tra i redditi c.s. assimilati di lavoro autonomo; di contro, se il percettore è un soggetto diverso dall'autore, il provento deve essere classificato tra i redditi diversi»*.

Inoltre, con la risposta n. 325, pubblicata il 9 maggio 2023, afferente al trattamento fiscale dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti musicali pagati dalla S.I.A.E. alla società istante ALFA a cui vari artisti cederebbero una parte dei loro diritti di credito sui predetti proventi, è stato chiarito che nel caso di specie la società istante *«non acquisirebbe alcuna titolarità sul diritto d'autore, che rimarrebbe in capo all'artista, né sui diritti patrimoniali allo stesso connessi che, peraltro, sono stati già ceduti a società di edizione*.

*Da quanto precede, emerge che, a prescindere dal soggetto materiale percettore del flusso finanziario, non muta la natura giuridica del rapporto in ragione del quale S.I.A.E. verserà i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere appartenenti al repertorio dell'artista. Ciò evidentemente comporta, altresì, la continuità nella qualificazione reddituale dei proventi a fini fiscali.*

*In altri termini, anche qualora si concludesse l'accordo descritto in istanza, S.I.A.E. continuerebbe ad applicare le ritenute sui proventi, come se venissero corrisposti direttamente all'autore. ALFA sarebbe destinataria di un mero flusso finanziario. Ciò proprio in quanto l'Istante acquisirebbe un mero diritto all'incasso delle*

*somme spettanti agli autori, al netto delle ritenute operate, che non può incidere sulla qualificazione del reddito e sul relativo trattamento impositivo.*

*Gli autori, pertanto, continueranno a essere assoggettati a imposizione sui proventi corrisposti da S.I.A.E. con le modalità previste in base alla tipologia di reddito rilevante a seconda del percettore».*

Tanto rappresentato, dalla normativa e dai principi sopra esposti se ne deduce che:

- i compensi percepiti dall'autore a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore sono classificati come redditi assimilati al lavoro autonomo, determinati ai sensi dell'articolo 54-*octies* del TUIR, qualora l'utilizzazione stessa sia effettuata dall'autore (e sempre che i redditi non siano conseguiti nell'esercizio di impresa);

- la collocazione dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno tra i redditi assimilati di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR presuppone che non si tratti della cessione o concessione di un bene costituente oggetto dell'esercizio abituale di un'attività artistica poiché, in tal caso, si configura un reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 53 del TUIR, determinato in base al successivo articolo 54;

- ai fini del regime fiscale dei proventi versati dagli editori per lo sfruttamento economico delle opere dell'artista, non assume rilievo il fatto che detti proventi non vengano versati all'artista ma ad un soggetto terzo in virtù di «*un mero diritto all'incasso delle somme spettanti agli autori*», sempreché l'artista conservi la titolarità del diritto d'autore sulle proprie opere.

Ne consegue che, nel caso in esame, inerente al trattamento fiscale della provvista riconosciuta dalla *Società* in favore dell'*Istante* e dei proventi che quest'ultimo percepirà per il tramite della *Società*, si ritiene che:

- la provvista non sia imponibile ai fini IRPEF in capo all'*Istante*, posto che, come riportato nell'istanza, l'accordo tra le parti prevede che la *«Provvista è erogata a titolo di mera anticipazione di liquidità e non costituisce corrispettivo definitivo né compenso per prestazioni d'opera; trattandosi di una somma che non è definitivamente acquisita da [l'Istante] e che resta assoggettata all'obbligo di integrale restituzione»*;

- i compensi spettanti all'*Istante*, sebbene incassati dalla *Società* in base al mandato all'incasso conferitole, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera *b*), del TUIR, come tali soggetti a tassazione secondo il principio di cassa, posto che i richiamati compensi derivano, come dichiarato dall'*Istante*, dallo sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore stesso, restando i diritti di autore (di cui la *Società* ha l'incarico di gestirne l'amministrazione) nella piena proprietà e disponibilità dell'*Istante*.

Tali ultimi compensi, se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, dovranno essere assoggettati, al momento del pagamento, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM**  
**(firmato digitalmente)**